



## CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

**OGGETTO:** LAVORI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA E SUGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA AD USO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DIVERSI DALLE SCUOLE COMUNALI.

MOLFETTA 11/05/2016

Il Coordinatore della  
U.O. Reti e Infrastrutture  
*Istr. dir. ing. Onofrio De Bari*

## Art. 1 – Oggetto dell'appalto

### Impianti termici e di condizionamento

La categoria dei lavori di cui al presente capitolato speciale di appalto è la : OS28 o OG11, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n.207/10' e smi, articolo attualmente in vigore.

Per la natura delle lavorazioni del presente appalto (lavori di manutenzione sugli impianti di condizionamento estivo e degli impianti di produzione di acqua calda sanitaria) non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi dell'art. 48 – c.1 del D.L.vo n.50/16'.

In considerazione delle diverse tipologie di lavorazioni e servizi previsti nei lavori di manutenzione e verifica periodica dei condizionatori estivi e degli impianti di produzione dell'acqua calda sanitaria, non identificabili in modo esatto e preventivamente, non sono previsti gruppi di lavorazioni omogenee.

L'appalto ha per oggetto: l'esercizio, il controllo tecnico periodico, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e quant'altro necessario per la corretta gestione ed esercizio dei seguenti tipi di impianti installati presso le strutture comunali diverse dalle scuole:

- a) – Impianti termici destinati a produzione acqua calda sanitaria compreso gli impianti a pannelli solari termici;
- b) – Impianti di condizionamento centralizzati e/o condizionatori autonomi di qualsiasi tipo;
- c) – Impianti di climatizzazione estiva.

L'impresa aggiudicataria verrà nominata "terzo responsabile" ai sensi della Legge n. 10 del 09/01/1991, del D.P.R. n. 412 del 26/09/93, del D.P.R. n. 551 del 21/12/99 e del D.Lvo n. 192/05' e smi e si assumerà la responsabilità della gestione tecnica dei predetti impianti tecnologici nel rispetto delle norme di sicurezza, del risparmio energetico e della salvaguardia dell'ambiente per tutta la durata dell'Appalto.

L'impresa aggiudicataria eseguirà tutte le opere, fornirà i materiali, i mezzi, le attrezzature e la mano d'opera occorrente per l'espletamento di:

- 1) – Esercizio (conduzione, controllo e verifica) degli impianti, con personale specializzato ed abilitato;
- 2) – Controllo tecnico periodico – manutenzione ordinaria degli impianti come meglio specificato negli appositi artt. 8 - 8/A - 8/B e 8/C del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- 3) – Manutenzione straordinaria degli impianti nei modi e nei limiti che saranno indicati negli appositi articoli del capitolato speciale e su indicazione del D.LL.;
- 4) – Controlli periodici sulle condizioni igieniche all'interno dei canali di distribuzione dell'aria condizionata e delle apparecchiature terminali ad aria;
- 5) – Interventi preventivi alle verifiche periodiche dell'ARPA Puglia per dove previste;
- 6) – Analisi energetica e relativa redazione del certificato energetico di alcuni immobili comunali (se compresi nel quadro economico generale o ordinati dal D.LL.), ai sensi dell'art. 2 comma 2° del D.Lvo 311/06'.

La consistenza iniziale delle strutture, con i relativi impianti, è riportata nell'Elenco delle strutture di cui all'allegato "B" del presente Capitolato Speciale d'Appalto, limitatamente agli impianti di riscaldamento ma con produzione di acqua calda sanitaria e degli impianti di condizionamento estivo, sia singoli, che centralizzati (canalizzati e/o idronici).

Il predetto elenco potrà subire variazioni sia nel numero delle strutture che nel numero e nel tipo di impianti installati, restando invariato l'elenco prezzi unitari.

In caso di variazione del numero delle strutture (sia in aumento che in diminuzione), sarà stilato un nuovo elenco che sarà firmato dall'Impresa Appaltatrice per accettazione e sarà ricalcolato il relativo canone di manutenzione mensile.

## Art. 2 – Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo del canone e dei lavori di manutenzione straordinaria compresi nel presente appalto, così come riportato nel quadro economico generale, ammonta complessivamente a €.44.000,00, i.v.a. compresa nella misura come per legge al 22% secondo gli importi specificati nel seguente quadro economico e le spese a disposizione :

	DESCRIZIONE	Importo in €uro	Importo manodopera minima non soggetta a ribasso al netto Ui e SG in €uro	Importo in €uro
A1)	Importo Lavori a misura per manutenzione, compresa la manodopera	34.200,00	11.859,68	
A2)	Importo per liste in economia, al lordo del solo ribasso sugli utili e sulle spese generali (ribasso da applicare solo UI+SG)	1.000,00	806,45	
	<i>sommano lavori a base d'asta, a misura e in economia</i>	<b>22.533,87</b>		
	Importo manodopera minima non soggetta a ribasso		12.666,13	
	Totale lavori e manodopera non soggetta a ribasso			35.200,00
A3)	Importo oneri della sicurezza su A1)	800,00		800,00
A)	<i>Importo totale lavori a misura, economia, manodopera e O.S.</i>			<b>36.000,00</b>
	Somme a disposizione dell'Amministrazione comunale:			
C1)	IVA al 22% sui lavori e O.S.	7.920,00		
C2)	Incentivi di progettazione [2% su A)]	0,00		
C3)	Imprevisti, arrotondamenti e somme da destinare	80,00		
C)	<i>Totale somme a disposizione dell'amministrazione</i>			<b>8.000,00</b>
D)	<i>Importo complessivo : A) + C)</i>			<b>44.000,00</b>

Tale contratto di manutenzione è da intendersi a misura. Solo in casi debitamente certificati dal D.LL. si potranno utilizzare le economie rivenienti dal ribasso d'asta per eventuali lavori supplementari resisi necessari nel corso dei lavori e compresi nel quadro economico di aggiudicazione.

Resta pertanto contrattualmente stabilito ed accettato dalle parti che:

- a) – La stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura superiore o inferiore rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato Speciale, nel limite massimo di un quinto dell'importo di Contratto; l'appaltatore non potrà pretendere né maggiorazione sui prezzi unitari né indennizzi per lavori eseguiti in più o in meno entro tale limite.
- b) – L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di indire nuova gara o di affidare alla stessa impresa aggiudicataria del presente appalto, con lo stesso ribasso d'asta offerto in sede di gara, l'esecuzione di lavori di manutenzione o di nuovi impianti, che per la loro importanza e per il loro importo non possono, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione appaltante, essere compresi nel presente appalto e non possono essere rimandati. L'impresa potrà rifiutare tale affidamento se riterrà il prezzo offerto dall'Amministrazione non

congruo. Le opere saranno eseguite a mezzo di regolari contratti d'appalto o di Determinazione Dirigenziale che si andranno a stipulare di volta in volta fra il Comune e l'impresa.

Nella determinazione del quadro economico generale si è tenuto conto della manodopera minima da non assoggettare a ribasso d'asta (in caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso), così come indirettamente si evince dall'art. 105 – c.14 del D.L.vo n.50/16' per i contratti di subappalto e i subcontratti;

### Art. 3 – Durata dell'appalto e del contratto – Criterio di aggiudicazione

Il servizio da appaltare ed il relativo contratto avranno la durata di 4 (quattro) mesi decorrenti dalla data del verbale di consegna degli impianti all'impresa aggiudicataria e comunque fino ad esaurimento fondi messi a disposizione dell'Amministrazione approvati con il quadro economico generale di cui sopra.

L'appaltatore su richiesta dell'Amministrazione, sarà tenuto a prolungare il suo appalto oltre la scadenza agli stessi patti e condizioni dell'appalto scaduto, nel caso in cui dopo la durata di 4 mesi sono ancora disponibili economie nel quadro generale economico.

Il presente appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo con un ribasso unico da applicare su tutti i prezzi dell'elenco prezzi unitari e sul canone mensile per gli interventi di manutenzione ordinaria (art. 95 – c. 4 del D.L.vo n.50/16').

### Art. 4 – Descrizione degli impianti

Gli impianti tecnologici sono costituiti da:

- a) – caldaie, bruciatori, pompe, accessori di sicurezza-controllo-protezione, sistemi di regolazione e termoregolazione, raccordi e canne fumarie e quant'altro facente parte del sistema di produzione e regolazione del calore;
- b) – tubazioni di distribuzione del fluido termovettore, isolanti termici, tubazioni ed eventuali serbatoi di gasolio, impianti interni del gas combustibile e relativi accessori e quant'altro facente parte del sistema di distribuzione del calore;
- c) – radiatori, aerotermi, piastre radianti, fan-coils e qualsiasi tipo di terminale con i relativi accessori;
- d) – pannelli solari termici, bollitori, scambiatori, accumulatori caldo-freddo, compresi i relativi accessori, tubazioni di accumulo acqua calda sanitaria;
- e) – compressori, evaporatori, condensatori, unità di trattamento aria, ventilatori ed estrattori, sistemi di regolazione, condotte d'aria, tubi di distribuzione fluidi frigorigeni, tubazioni idroniche, serbatoi di accumulo del freddo, chiller, diffusori, griglie, serrande di qualsiasi tipo, terminali per il freddo, pompe, vaporizzatori e tutti gli accessori e componenti relativi alla produzione e distribuzione del freddo-caldo;
- f) – impianti elettrici, apparecchiature elettriche ed elettroniche, relative agli impianti tecnologici di cui all'art. 1.

### Art. 5 – Consistenza degli impianti

La consistenza degli impianti è riportata nell'allegato "B" che è parte integrante del presente Capitolato Speciale d'Appalto. Tale allegato così come precisato nei precedenti articoli, potrà subire piccole variazioni in aumento o in diminuzione nel caso in cui l'Amministrazione decida di accentrare/decentrare alcune sedi.

## Art. 6 – Condizioni generali – osservazione di leggi e regolamenti

L'esecuzione delle opere e la fornitura dei servizi, oggetto del presente appalto, sono assoggettate alle disposizioni del presente Capitolato Speciale e a quelle di seguito riportate:

- a) – al Capitolato Generale per gli appalti di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con Decreto Ministeriale n. 145 del 19 aprile 2000, per dove ancora applicabile;
- b) – alle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e sull'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.L.vo 81/08 e s.m.i.;
- c) – a tutte le disposizioni di Leggi e Regolamenti sui Lavori Pubblici, nonché alle Norme CEI, UNI, UNI-CIG, UNI-EN, ecc.;
- d) – al D.L.vo n.50/16', D.P.R. n. 207/10' per dove applicabile, D.L.vo n. 192/05' e s.m.i., Leggi Regionali sul risparmio energetico e sugli impianti termici e di condizionamento, alle leggi regionali sull'igiene nelle condotte di aria condizionata, ecc.;

Il Capitolato Speciale di appalto e le disposizioni di cui sopra, s'intendono qui richiamate e di cui l'Appaltatore si dichiara essere in piena conoscenza.

L'appaltatore inoltre, dovrà osservare tutte le disposizioni derivanti da Leggi, Decreti, Regolamenti, Circolari, Norme, ecc., vigenti o che saranno emanate nel corso dell'appalto dalle Autorità Governative, Regionali, Provinciali Comunali e dall'Ispettorato del Lavoro, dall'Istituto Nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, dagli Enti Previdenziali, ASL, INAIL (ex ISPESL), VV.F. e simili.

L'appaltatore dovrà, nell'esecuzione dei lavori, tener conto delle Leggi, Norme e prescrizioni in materia di impianti di riscaldamento, condizionamento, climatizzazione e produzione acqua calda sanitaria (INAIL ex ISPESL, VV.F., ASL, CEI, UNI, ecc.).

Degli oneri conseguenti all'osservanza di tutte le predette Leggi e disposizioni si è tenuto conto nella formazione dei prezzi unitari e del canone mensile.

## Art. 7 – Direzione tecnica

La Direzione tecnica dei lavori e del servizio, per conto dell'appaltatore, sarà da questi affidata a sua cura e spese da professionista, ingegnere o perito industriale regolarmente iscritto al competente Albo Professionale il cui nominativo e recapito deve essere indicato dall'impresa prima della consegna dei lavori al direttore dei lavori.

L'incaricato della Direzione tecnica curerà inoltre, l'osservanza da parte dell'appaltatore, di tutte le Norme in materia di prevenzione infortuni, prevenzione incendi, sicurezza nell'esercizio degli impianti termici – condizionamento e gas, risparmio energetico, anche in relazione ai rapporti con la Direzione Lavori.

In particolare il Direttore tecnico curerà inoltre, l'osservanza, da parte dell'appaltatore, di tutte le Norme in materia di prevenzione infortuni, prevenzione incendi, sicurezza nell'esercizio degli impianti, anche in relazione ai rapporti che sussistono e/o insorgono con gli Enti (INAIL ex ISPESL, VV.F. ASL) preposti alla vigilanza e al controllo degli impianti tecnologici, restando pertanto sollevata da ogni responsabilità sia l'Amministrazione appaltante che la Direzione Lavori.

In particolare, il Direttore tecnico del servizio, redigerà e sottoscriverà gli elaborati tecnici, (progetti, pratiche, relazioni tecniche, dichiarazioni, istanze, ecc.), gli atti tecnici (grafici con rilievi dei luoghi, schemi d'impianti, ecc.), le certificazioni ed in genere ogni e qualsiasi documentazione richiesta dalle norme richiamate al precedente comma e necessarie per l'esercizio degli impianti e/o richieste nel corso dell'appalto degli Enti preposti alla vigilanza, controllo e verifica degli impianti.

L'impresa ha la facoltà, nel periodo di durata dell'appalto, a conferire tale particolare incarico ad altro professionista, diverso dal predetto, purché sempre abilitato a termine di Legge; in tal caso la documentazione di che trattasi dovrà essere controfirmata dal professionista subentrante nella Direzione tecnica che assumerà le stesse responsabilità sopra precisate.

Nel caso che gli Enti e/o le Autorità competenti richiedano la presentazione, da parte dell'Amministrazione appaltante, d'istanze e/o documentazioni, l'impresa darà corso alle attività necessarie fornendo dall'Amministrazione quanto richiesto per il relativo inoltro.

L'onere della prestazione professionale per la Direzione tecnica del servizio e per le altre attività summenzionate è a totale carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa, perché compreso nel prezzo dell'appalto.

Saranno a carico dell'Amministrazione appaltante, solo l'onere delle tasse e/o imposte richieste dagli Enti e/o Autorità competenti e spettanti al titolare degli impianti per le attività ispettive.

#### Art. 8 – Gestione tecnica degli impianti

L'impresa aggiudicataria viene nominata “terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti” come previsto dalla Legge n.10/91 art. 3, dal D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993, dal D.P.R. n. 551 del 21 dicembre 1999 e dal D.L.vo n.192/05 e smi, e quindi, si assume la responsabilità della gestione e manutenzione degli impianti termici.

L'impresa appaltatrice deve eseguire, nel rispetto delle norme di sicurezza, del risparmio energetico e della salvaguardia dell'ambiente, l'esercizio (conduzione, controllo e verifica periodica), il controllo tecnico periodico, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la manutenzione straordinaria di tutti gli impianti tecnologici di cui all'art. 1, installati presso le strutture comunali elencate nell'allegato “B”.

L'atto di assunzione di responsabilità per tale incarico sarà redatto, scritto e firmato dall'appaltatore.

L'impresa per espletare l'esercizio e la manutenzione degli impianti tecnologici compresi nel presente appalto è obbligata ad impegnare personale munito di patentino di 2° grado di abilitazione alla conduzione degli impianti termici, ai sensi dell'art. 16 della Legge del 13 luglio 1966 n. 615 e del personale specializzato ed abilitato ai sensi dell'art. 1 – comma 2 - lettera A - C – D ed E del D.M. 37/08' e smi oltre all'abilitazione alla direttiva F-GAS.

L'impresa è obbligata ad intervenire, su richiesta del Direttore dei Lavori o dei responsabili delle strutture, nell'arco di 24 ore, sia nei giorni feriali che durante i giorni festivi ed è tenuta alla sorveglianza degli impianti per tutto il periodo di disattivazione degli stessi.

Per gli impianti di condizionamento caldo-freddo a pompa di calore o misti con caldaia termica e chiller, il canone di manutenzione mensile, così come riportato nel calcolo del canone per tutti gli impianti in manutenzione, allegato al presente capitolato speciale di appalto, si intende relativo ai 4 mesi estivi dell'anno, limitatamente alla durata contrattuale (4 mesi) e al tempo per l'esaurimento dei fondi messi a disposizione. Nel caso in analisi il canone va corrisposto per tutti i mesi di durata del contratto e comunque previa verifica del D.LL. circa la reale realizzazione degli interventi e controlli periodici e di manutenzione ordinaria.

Per gli impianti termici, gli impianti di produzione di acqua calda sanitaria e gli impianti a pannelli solari termici, il canone di manutenzione, distinto per i diversi impianti e per gli immobili comunali, così come riportato nel calcolo del canone mensile per tutti gli impianti in manutenzione, allegato al presente capitolato speciale di appalto, si intende relativo ai 4 mesi estivi e quindi anche agli interventi di manutenzione ordinaria da effettuare ad impianto disattivato dopo il normale periodo di funzionamento ( ad. es. pulizia del corpo caldaia, degli scambiatori di calore, inversione impianti, pulizia delle canne fumarie e dei camini, disattivazione pannelli solari per acqua calda, ecc.). Anche per tali impianti il canone mensile va corrisposto per i mesi di durata del contratto (4 mesi) e comunque previa verifica del D.LL. circa la reale realizzazione degli interventi e controlli periodici e di manutenzione ordinaria.

## 8/A – Esercizio, conduzione, controllo e verifica degli impianti

L'esercizio degli impianti deve essere eseguito nei termini e nei modi previsti dalla Legge n.10 del 09 gennaio 1991 all'art. 4 - comma 4°, dal D.P.R. n.412/93, del D.P.R. n.551/99', dal D.Lvo n.192/05' e s.m.i. e laddove previsti dai regolamenti sanitari locali e si svolgerà principalmente attraverso le seguenti attività:

1. – Approntamento in tempo utile e su disposizione del D.LL. degli impianti all'accensione all'anno termico (estivo) con prove di funzionamento ed eliminazione degli eventuali inconvenienti, la registrazione delle letture dei misuratori di gas metano e dei contatori d'acqua di reintegro, eventuali sondaggi serbatoi di gasolio ed inoltre delle richieste scritte di rifornimento gasolio (scuola media Pascoli). I predetti sondaggi e relative richieste di rifornimento gasolio devono essere eseguiti sistematicamente durante il periodo di funzionamento degli impianti.
2. – Accensione degli impianti e programmazione degli orari di funzionamento, secondo le disposizioni del D.LL. e dei dirigenti o responsabili degli immobili comunali e gli orari di funzionamento consentiti dal D.P.R. 412/93' e smi. Spegnimento e riaccensione degli impianti termici durante i periodi festivi (festività natalizie, festività di Pasqua, ecc.), o attenuazione della potenza al focolare, per garantire il risparmio energetico.
3. – Conduzione degli impianti nel rispetto della Legge 10/91, del D.P.R. 412/93, del D.P.R. 551/99, D.L.vo 192/05' e della normativa UNI,UNI-CIG, EN.
4. – Verifiche secondo quanto disposto dal D.P.R. 412/93, D.L.vo 192/05 e s.m.i. e ogni qualvolta il D.LL. le riterrà opportune senza alcun onere a carico dell'Amministrazione.
5. Controllo mensile. L'impresa mensilmente e durante la stagione di funzionamento degli impianti, deve eseguire una visita di controllo generale agli impianti e redigere un rapporto di riscontro firmato e timbrato dal responsabile della struttura, da consegnare al D.LL. . In coincidenza della suddetta visita mensile l'impresa dovrà principalmente eseguire e riportare sul rapporto, predisposto dal D.LL., lo scambio delle elettropompe, lo scambio delle caldaie in sequenza, lo scambio dei compressori in precedenza, ecc. .
6. Interventi su chiamata. L'impresa su chiamata telefonica o fax o e-mail da parte del D.LL. o dai responsabili delle strutture, è tenuta ad intervenire tempestivamente entro tre ore per ripristinare il funzionamento degli impianti spenti per qualsiasi causa.
7. Attenuazione – spegnimento – riaccensione degli impianti. L'impresa è tenuta su comunicazione verbale o telefonica o fax o per posta elettronica del D.LL., ad attenuare il livello di temperatura degli ambienti, a riprogrammare gli orari di funzionamento, a spegnere, riaccendere gli impianti ed eseguire quant'altro necessario per una gestione economica degli stessi e garantire le condizioni confortevoli all'interno degli ambienti di lavoro. In particolare l'impresa dovrà approntare, accendere, spegnere ed assicurare il perfetto funzionamento dell'impianto di climatizzazione del Palazzo Giovine e Centro Culturale S. Domenico, per le manifestazioni e i consigli comunali, anche con presenza continua di un proprio tecnico qualificato ogni qualvolta le sarà comunicato dal D.LL. o dall'ufficio di Segreteria del Sindaco ivi compreso i giorni festivi.
8. Disattivazione degli impianti. Su indicazioni del D.LL. l'impresa disattiverà gli impianti a funzionamento stagionale eseguendo prontamente e entro 45 giorni, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria previste dal presente Capitolato e mettendo in essere tutte le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza e la buona conservazione degli impianti e relativi accessori.
9. Attività accessorie. L'impresa aggiudicatrice deve aggiornare i libretti delle centrali e di impianto già esistenti, fornire e compilare i libretti ove mancano, predisporre i libretti degli impianti di condizionamento e climatizzazione, predisporre e/o completare le pratiche INAIL ex ISPESL, VV.F. e ASL, ove necessario, mettere a disposizione un proprio tecnico qualificato per le visite ispettive o collaudi della ISPESL, VV.F. ASL, ITALGAS.

## 8/B – Controllo tecnico periodico e manutenzione ordinaria

1. – L'impresa provvederà alle prestazioni di manodopera, anche specializzata, mezzi d'opera, attrezzature e materiale minuto di consumo occorrenti all'esecuzione dei controlli tecnici periodici e della manutenzione ordinaria intesa come complesso di operazioni previste ed eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione elaborate dal costruttore dell'impianto. Qualora non siano disponibili le istruzioni del costruttore dell'impianto, le operazioni di controllo e manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto (termico, condizionamento, climatizzazione) devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente, mentre le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili le istruzioni del fabbricante, relative allo specifico modello, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista delle vigenti normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo. In mancanza di tali specifiche indicazioni, i controlli di cui all'allegato "H" e "G" del D.P.R. 551/99 e smi, al D.L.vo n.192/05 e D.L.vo n.311/06 devono essere effettuati almeno una volta l'anno, fermo restando le verifiche previste da effettuare e riportare sul libretto di centrale o d'impianto ad ogni inizio di stagione, per i generatori di calore con potenza nominale superiore o uguale a 35kW (30.000 kcal/h) e una seconda determinazione del solo rendimento di combustione per le centrali termiche dotate di generatore di calore o di generatori di calore con potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a 350kW (300.000 kcal/h). Anche per i generatori di calore con potenza termica nominale inferiore a 35kW sarà effettuata una verifica del rendimento di combustione secondo la periodicità di cui al D.L.vo n.311/06.
  2. - Al termine delle operazioni di controllo termico periodico e manutenzione ordinaria dell'impianto, l'operatore ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un "rapporto di controllo tecnico" firmato e timbrato dal "terzo responsabile" da consegnare al D.LL. che sottoscriverà copia per ricevuta, mentre l'originale sarà allegato al libretto della centrale o dell'impianto a cura del terzo responsabile.
  3. – Nel caso d'impianti termici autonomi, di potenza nominale del focolare inferiore a 35kW (30.000 kcal/h), il rapporto di controllo tecnico periodico e manutenzione dovrà essere redatto e sottoscritto conformemente al modello di cui all'allegato "H" del D.P.R. 551/99 e D.L.vo n.311/06 smi.
  4. – Per gli impianti termici di potenzialità al focolare maggiore di 35kW, impianti di condizionamento e climatizzazione, il rapporto di controllo tecnico periodico e di manutenzione, dovrà essere redatto e sottoscritto conformemente ai modelli predisposti dal D.LL. .
  5. In generale l'impresa è obbligata ad intervenire urgentemente per individuare ed eliminare le eventuali perdite di gas metano in corrispondenza degli impianti interni di adduzione, perdite di gas combustibili, perdite di gas frigoriferi, perdite di gasolio, acqua e qualsiasi altro genere.
  6. L'onere della fornitura e posa in opera delle guarnizioni o il rifacimento delle stesse sarà a totale carico dell'impresa.
  7. Tutti i locali tecnologici relativi agli impianti del presente Appalto, dovranno essere tenuti in perfetto stato di pulizia e ordine.
- Inoltre l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere all'esecuzione dei seguenti lavori:
8. – Pulizia interna dei raccordi fumari e canne fumarie.
  9. – Generatori di calore relativamente alla pulizia esterna, pulizia interna lato fumi, previo sfilamento dei turbolatori e scivolatura dei tubi, spazzolatura della camera di combustione, rimozione dei depositi dalla cassa a fumi. Controllo ed eventuale sostituzione delle



guarnizioni delle porte e delle piastre bruciatori, ripristino della muratura refrattaria, della coibentazione esterna ed eventuale risistemazione delle pannellature. L'onere della fornitura e posa in opera delle guarnizioni e del materiale refrattario e coibente, necessario per i ripristini, sarà a totale carico dell'impresa. Per le caldaie in ghisa con bruciatore atmosferico ed i gruppi termici in genere, si procederà con l'ausilio di uno scovolo alla pulizia di ogni singolo passaggio fumi, previa rimozione del complesso bruciatore e di quant'altro necessario. La pulizia dei generatori di calore degli impianti a funzionamento stagionale sarà effettuata, entro e non oltre 45 giorni dalla disattivazione. Per gli impianti a funzionamento continuo:

- a) – combinati (riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria) sarà effettuata una pulizia interna del generatore di calore all'inizio della stagione invernale ed una seconda alla fine della predetta stagione in concomitanza della quale sarà predisposto il funzionamento a potenzialità ridotta.
- b) – sola produzione acqua calda sanitaria sarà effettuata una pulizia interna del generatore di calore ogni sei mesi.

In ogni caso la pulizia interna dei generatori di calore sarà eseguita dall'impresa, ogni qualvolta sarà ritenuta necessaria dal D.LL. .

10. – Bruciatori, relativamente alla pulizia esterna, revisione con smontaggio, pulizia, messa a punto e sostituzione di accessori quali ugelli ed elettrodi completi di cavetti, cuscinetti serrande aria, la fornitura e posa in opera dei predetti accessori sarà a carico dell'impresa, precisando che la sostituzione degli ugelli sarà comunque effettuata una volta all'anno. In occasione della revisione dei bruciatori, saranno puliti i filtri del combustibile, controllati i riduttori di pressione, ingrassati i supporti delle serrande aria, verificate tutte le apparecchiature del bruciatore e delle rampe gas secondo le norme UNI e i singoli libretti di manutenzione.
11. – Eliminazione di tutte le perdite gas, gasolio, aria, gas combust, ecc. con smontaggi e rinnovo di guarnizioni di qualsiasi tipo o tenute in cui onere per la fornitura e posa in opera andrà a totale carico dell'impresa.
12. – Scarico parziale, riempimento e sfogo aria dall'impianto e dai radiatori, fan-coils, aerotermini, ecc. tutte le volte e per qualsiasi motivo dovesse essere necessario.
13. – Apertura di generatori di calore, smontaggio di bruciatori, compressori, pompe ed altri componenti, intercettazione di circuiti, prove, pressature di generatori di calore, bollitori, scambiatori ed altri componenti, ricerca perdite in corrispondenza di reti di distribuzione sottotraccia e non, con qualsiasi strumentazione e con eventuali saggi e quant'altro necessario per individuare anomalie di funzionamento o accertamento di avarie. Le ricerche di perdite idriche con l'uso di strumentazione elettronica e gli eventuali saggi necessari sono compresi con gli articoli dell'elenco prezzi unitari.
14. – Pulizia bimestrale dei filtri aria dei ventilconvettori durante il periodo di funzionamento e ogni qualvolta si rendesse necessario a giudizio insindacabile del D.LL. .
15. - Pulizia a fine periodo di funzionamento delle batterie di scambio dei ventilconvettori, piastre termo-convettrici, aerotermini, ecc.
16. – Una pulizia all'anno durante il periodo di fermata o di funzionamento attenuato annuale, dei canali di distribuzione dell'aria, delle bacinelle di raccolta delle condense, dei boiler di produzione acs o di accumulo acqua fredda, per prevenire i rischi della legionella e di altri batteri.
17. - Pulizia annuale dei filtri a protezione dei gruppi di riempimento impianti, riduttori di pressione e manutenzione degli addolcitori ogni qualvolta si renderà necessario.
18. – Verifica annuale degli anodi di protezione bollitori di acqua calda sanitaria.
19. – Controllo mensile del grado di riempimento dei circuiti dei pannelli solari ed eventuali rabbocchi con liquido antigelivo la cui fornitura sarà a carico della ditta.

20. – Smontaggio e rimontaggio di pompe per sbloccare valvole deviatrici, di ritegno, regolatori di portata idraulici, o per eliminare perdite con sostituzione di guarnizioni di qualsiasi tipo il cui onere per la fornitura e posa in opera sarà a carico dell'impresa.
21. – Smontaggio e rimontaggio di valvole di qualsiasi tipo per eliminare perdite e ripristinare la normale funzionalità.
22. - Gruppi frigoriferi: Si procederà alla pulizia stagionale delle batterie di scambio e controllo della tenuta dei circuiti con gas frigorifero con ricerca ed eliminazione perdite ed integrazione della carica del gas frigorifero, l'onere della fornitura ed immissione del gas nel circuito sarà a carico dell'impresa. Controllo generale, ad ogni inizio di periodo di funzionamento, con verifica dei componenti, del regolare intervento delle sicurezze, controllo livello olio carter dei compressori ed eventuali rabbocchi a carico dell'impresa.
23. – Unità di trattamento aria: si procederà con la pulizia mensile dei filtri aria, pulizia semestrale delle batterie di scambio, pulizia annuale delle griglie e diffusori, prove mensile del funzionamento delle pompe di umidificazione con relativi interventi per mantenere efficiente il sistema. Verifica mensile delle cinghie di trasmissione e ripristino della regolare tensione delle stesse e controllo delle serrande aria con relativo ingrassaggio. Prove, controlli e tarature all'inizio di ogni stagione di funzionamento e individuazione delle anomalie di funzionamento ogni qualvolta si renderà necessario.
24. – Per i condizionatori autonomi (solo freddo e/o a pompa di calore) di qualsiasi tipo si eseguirà la pulizia bimestrale dei filtri aria, la pulizia stagionale dei condensatori-evaporatori ed un controllo generale all'inizio di ogni stagione di funzionamento.
25. – Tutti gli impianti elettrici ed apparecchiature elettriche ed elettroniche facenti parte degli impianti tecnologici in oggetto saranno sottoposti a manutenzione ordinaria con interventi stagionali di:
  - a) – Serraggio di morsetti su quadri elettrici, rifissaggio di linee elettriche, ripresa di pressacavi, fornitura e posa in opera di gemme, lampade e portalampade di segnalazione, fusibili, targhette e qualsiasi altra minuteria occorrente per il ripristino completo degli impianti e relativi quadri ed apparecchiature.
  - b) Prove d'intervento ed eventuale regolazione di relè termici, salvamotori, interruttori automatici, verifica del collegamento all'impianto di messa a terra.

### 8/C – Manutenzione straordinaria

1. – L'impresa ha l'obbligo di dare tempestivamente esecuzione agli ordinativi di manutenzione straordinaria, emanati dal D.LL., finalizzati a ripristinare l'ottimale e sicuro funzionamento degli impianti in conformità a tutte le norme tecniche vigenti, fornendo mezzi, attrezzature speciali, strumentazioni, ricambi di parti per le riparazioni, per le sostituzioni di apparecchi e componenti, radiatori, fan-coils, aerotermini, valvole, tubazioni, ecc.
2. – E' fatto obbligo all'impresa di segnalare, a mezzo note scritte e protocollate, gli interventi di manutenzione straordinaria dalla stessa ritenuti necessari ed eseguirli solo dopo autorizzazione del D.LL. .
3. – Rientrano nei lavori di manutenzione straordinaria:
  - a) – tutte le opere murarie, di impiantistica elettrica ed elettronica, elettromeccanica, di isolamento termico ed acustico e tutte le altre opere di diversa natura che si rendono necessarie e che siano relative agli impianti tecnologici oggetto del presente appalto.
  - b) – l'esecuzione dei lavori prescritti dagli Enti preposti alla vigilanza e controllo degli impianti.
  - c) – l'esecuzione dei lavori di adeguamento alle Leggi vigenti o che potrebbero essere emanate durante la durata dell'appalto.

- d) – l'esecuzione dei lavori necessari per l'eventuale smantellamento dei vasi di espansione aperti non adeguati e l'esecuzione delle scale alla marinara per l'accesso sui tetti non praticabili per il controllo biennale dei vasi di espansione da parte dei funzionari ARPA.

#### Art. 9 – Ordinazioni dei singoli lavori, termini utili e penali-Premio di accelerazione

1. – L'impresa oltre all'esercizio, al controllo tecnico periodico e alla manutenzione ordinaria degli impianti, non potrà dare, generalmente, inizio ad alcun lavoro diverso da quelli urgenti appresso indicati, se non avrà ricevuto preventivamente disposizioni per iscritto dal Direttore dei Lavori, mediante appositi ordinativi numerati progressivamente nei quali saranno dettagliatamente indicanti i lavori da eseguire e sarà fissato il termine entro il quale dovranno essere ultimati i lavori stessi.
2. – Non saranno pagati i lavori che eccederanno quelli distintamente ordinati come su detto. Pertanto, nel caso che all'atto esecutivo sorga la necessità di eseguire lavori in quantità maggiore di quella ordinata, dovrà essere informato il D.LL. per l'eventuale variante da apportare per iscritto all'ordinativo.
3. – L'appaltatore dovrà ritirare giornalmente gli ordinativi dei lavori, firmandone copia in segno di ricevuta dalle ore 8,00 alle 8,30 presso gli uffici del D.LL. .
4. – Gli ordinativi saranno restituiti entro 10 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, come indicato in calce agli ordinativi medesimi, unitamente al consuntivo dei lavori eseguiti, reso in modo dettagliato ed analitico su idonei modelli e riportante per i singoli articoli di elenco prezzi, lo sviluppo chiaro, specifico e progressivo delle quantità per ciascuno di essi ed il riferimento alla specifica ubicazione di ciascuna misurazione con restituzione grafica e/o fotografica di scavi, tubazioni, ecc. e di ogni particolare, specie delle parti non a vista.
5. – La Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di respingere, sia in sede d'accettazione che di verifica, consuntivi non conformi alle prescrizioni, di cui al comma precedente.
6. – Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data prevista per l'ultimazione dei lavori d'ogni ordinativo sarà applicata una penale del 2 per mille (0,2%) sull'importo dell'ordinativo fino alla concorrenza del 10% dell'importo stesso; il valore minimo della penale viene comunque fissato in € 25,00 (venticinque/00) giornaliere naturali e consecutivi ad ordinativo e per un massimo nel caso peggiore comunque non superiore al 10% dell'importo contrattuale.  
Dovendo garantire la continuità di pubblici servizi, l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di provvedere, tramite altra Ditta specializzata, all'esecuzione od al completamento dei lavori non eseguiti:
  - a) – entro i termini fissati dal presente Capitolato Speciale d'Appalto per i lavori, verifiche, controlli previsti nella manutenzione ordinaria;
  - b) – entro il termine previsto nell'ordinativo dei lavori per la manutenzione straordinaria.
 Il pagamento alla Ditta subentrante, sarà fatto attingendo dall'importo del presente Appalto e dalla polizza fidejussoria definitiva, addebitando all'Impresa appaltatrice inadempiente la maggiore spesa sostenuta ed eventuali danni.
7. – Per l'esecuzione dei lavori urgenti, la cui immediata esecuzione è necessaria per evitare danni alle persone o cose, e/o per assicurare la continuità di pubblici servizi, spetta all'Impresa l'obbligo del più rapido ed adeguato intervento dietro semplice comunicazione verbale o telefonica della Direzione Lavori o del Responsabile della struttura. Tali lavori dovranno essere eseguiti tempestivamente, iniziati entro e non oltre tre ore dalla comunicazione dell'ordinativo lavori e portati a termine senza sospensioni.
8. – Anche per i lavori di natura urgente vale la disposizione per l'immediata esecuzione diretta dei lavori in danno in caso di inadempienza.

9. – L'Impresa in ogni caso dovrà informare appena possibile la Direzione Lavori dell'inizio di ogni lavoro di natura urgente.
10. – L'Impresa dovrà, per ogni singolo intervento dell'ordinativo, comunicare per iscritto alla Direzione Lavori, l'ultimazione dei lavori.
11. – Per ogni singolo intervento incluso nell'ordinativo (ad esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria), a lavori ultimati, l'impresa dovrà rilasciare la dichiarazione di conformità completa degli allegati obbligatori secondo quanto previsto dalla D.M. n. 31/08' e ss. mm. ed ii..
12. – L'inizio e l'ultimazione dei lavori d'ogni singolo ordinativo saranno accertati dal Direttore dei Lavori.
13. Non è previsto alcun premio di accelerazione.

#### Art. 10 Risoluzione – Recesso del contratto

La stazione Appaltante dispone la risoluzione del contratto nei casi di cui all'art. 108 del D.L.vo n.50 del 18.04.2016 a cui si rimanda

La stazione Appaltante dispone può recedere dal contratto nei casi di cui all'art. 109 del D.L.vo n.50 del 18.04.2016 a cui si rimanda.

#### Art. 11 – Documenti che fanno parte integrante del contratto

Fanno parte integrante del Contratto d'Appalto, oltre al presente Capitolato Speciale, il Capitolato Generale d'Appalto del Ministero dei LL.PP. approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 e:

1. – Allegato "B" Elenco delle strutture con i relativi impianti.
2. – Elenco Prezzi Unitari.
3. – Calcolo del canone mensile di manutenzione ordinaria degli impianti.

#### Art. 12 – Stato degli impianti

Per il sol fatto di partecipare all'Appalto, l'impresa riconosce incondizionatamente di aver visionato gli impianti e di aver esattamente valutato le condizioni e lo stato d'uso, di aver quindi esattamente valutato gli interventi occorrenti a garantire la normale funzionalità e di farsi carico senza diritto di rivalsa di tutti gli oneri occorrenti e a tutte le condizioni del presente Capitolato Speciale.

In occasione della riconsegna degli impianti (al termine della durata del contratto e/o dopo il periodo di funzionamento), questi dovranno trovarsi in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza; gli oneri che si rendessero necessari per conseguire tali condizioni sono a totale carico dell'impresa senza diritto di rivalsa che saranno prelevati dalla cauzione fidejussoria definitiva e/o dalla polizza per responsabilità civile contro terzi.

#### Art. 13 – Aggiudicazione dei lavori

L'aggiudicazione dei lavori oggetto del presente appalto avverrà a mezzo contratto di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 – c.2 – lett. a) del D.L.vo n.50/2016.

Si precisa inoltre, che per importi inferiori alla classifica II di cui all'art. 61 – c.4 del D.P.R. n.207/10', attualmente in vigore, le Imprese partecipanti non dovranno possedere il Certificato di accreditamento attestante la Conformità del Sistema di Qualità Aziendale, ai sensi della Normativa Europea UNI EN ISO 9002 applicato all'esercizio e manutenzione degli impianti termici rilasciato da Organo accreditato. La ditta dovrà inoltre essere in possesso dell'abilitazione di cui al D.M. 37/08' negli impianti di competenza fra cui gli impianti termici e di condizionamento, gli impianti a gas e gli impianti idrici.

Infine, le imprese partecipanti, dovranno possedere il Patentino di abilitazione di 2° grado per la conduzione di impianti termici ai sensi della Legge 615/66 e Regolamento approvato con D.P.R. n. 1288/67, rilasciato dal organo competente, obbligatorietà richiamata dalla Circolare del 12/04/1994 n. 233/F del Ministero dell'Industria, Commercio e dell'Artigianato oltre al patentino per l'utilizzo dei gas frigoriferi di cui al D.P.R. n. 43 del 27.01.2012 e alla certificazione F GAS dell'azienda. Se i Patentini di cui sopra si riferiscono ai dipendenti dell'Impresa, la stessa dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in competente bollo, con la quale il titolare o il suo legale rappresentante attesti il rapporto di dipendenza. L'impresa inoltre, deve essere iscritta alla C.C.I.A.A. ed essere in possesso dei requisiti tecnico professionali nelle lettere A) - C) - D) ed E) di cui all'art. 1 – comma 1 della D.M. n. 37/08' e ss. mm. ed ii. .

La qualificazione SOA è obbligatoria per lavori di importo a base d'asta superiori a 150.000,00 Euro (art. 84 – c.1 D.L.vo n.50/2016).

#### Art. 14 – Cauzione provvisoria

La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% dell'importo netto d'Appalto costruita come previsto dall'art. 93 D.L.vo n. 50/16', accompagnata dell'impegno di un fidejussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'Appalto.

In caso di partecipazione alla gara di una A.T.I., la garanzia fidejussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento.

La garanzia deve essere operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ed avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Valgono le riduzioni dell'importo di cui sopra (2%) nei casi di cui all'art. 93 – c. 7 del D.L.vo n.50/2016;

#### Art. 15 – Cauzione definitiva

La cauzione definitiva è stabilita nella misura corrispondente al 10% dell'importo netto di Appalto. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% la cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% dell'importo contrattuale (art. 103 del D.L.vo n.50/2016). Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20%;

La polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2° del c.c., nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante;

Valgono le riduzioni dell'importo di cui sopra (10%) nei casi di cui all'art. 93 – c. 7 del D.L.vo n.50/2016.

In caso di partecipazione alla gara di una A.T.I., la cauzione definitiva va presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese ;

Per quanto concerne lo svincolo progressivo in funzione dei pagamenti e il pagamento della rata di saldo si rimanda, rispettivamente al comma 5 e 6 dell'art. 103 del D.L.vo n.50/2016;

#### Art. 16 – Disposizioni particolari: consegna lavori

Esperate le modalità di aggiudicazione, si procederà alla consegna dei lavori (art. 107 – c.4 e c.5 del D.L.vo n.50/2016), con la redazione del relativo verbale che verrà controfirmato dall'Impresa, anche sotto riserva di legge e quindi, nelle more della formalizzazione del relativo contratto d'appalto, nel caso l'urgenza dei lavori richieda subito l'inizio dei lavori.

Il giorno di scadenza dell'Appalto sarà redatto il certificato di ultimazione lavori previa verifica in contraddittorio della conclusione dei lavori ordinati ed eseguiti alla regola dell'arte.

La polizza fideiussoria definitiva di cui all'art.15 del presente capitolato si intende svincolata dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione e senza ulteriori formalità.

#### Art. 17 – Invariabilità dei prezzi – elenco prezzi

Partecipando alla gara d'Appalto l'Impresa riconosce la complessità dei lavori e delle prestazioni oggetto del presente Appalto, in relazione essenzialmente all'esigenza di cautelare comunque ed in ogni caso la sicurezza delle persone e delle cose e di garantire l'ordinato svolgimento dei lavori a tutela della pubblica incolumità nonché le condizioni d'agibilità e di funzionalità degli edifici.

Resta comunque stabilito, che gli interventi e lo svolgimento dei lavori in ore notturne e/o in giorni festivi, nonché tutti i particolari oneri e perditempo rivenienti dalla concomitanza dello svolgersi delle attività d'ufficio, ecc., dalla limitazione degli orari di apertura delle strutture, non devono costituire motivo o causa di richiesta o di riconoscimento di maggiori compensi oltre a quelli previsti nel canone e nell'elenco prezzi unitari.

I prezzi dell'elenco prezzi unitari compensano quanto segue:

1. – per i materiali, ogni spesa (fornitura, trasporto, ecc.) nessuna eccettuata, che sia sostenuta per darli pronti all'impiego, a piè di qualunque opera.
2. – per gli operai e i mezzi d'opera, ogni spesa per fornire ai medesimi, di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri, in caso di lavoro notturno.
3. – per i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e i mezzi pronti all'uso.
4. – per i lavori a misura e a corpo di tutte le spese per la fornitura, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, indennità di cave, di passaggi o depositi, di cantiere, di occupazione temporanea ed altra specie di mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc. e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Intendendosi nei prezzi stessi compreso gli oneri e tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'Elenco prezzi unitari.

Il canone mensile per l'esercizio - controlli tecnici periodici - manutenzione ordinaria, i prezzi per i lavori di manutenzione straordinaria di cui all'elenco prezzi unitari, diminuiti del ribasso offerto in sede di gara (unico), s'intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e restano fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Appalto.

#### Art. 18 – Nuovi prezzi

Qualora si rendesse necessaria la formulazione di prezzi non contemplati nell'elenco prezzi unitari, il D.LL. procederà alla formulazione dei nuovi prezzi, nel seguente ordine:

1. – utilizzando prezzi di lavorazioni similari già riportati nell'elenco prezzi unitari;
2. – nel caso non esistenza di prezzi similari, si utilizzeranno i prezzi del listino prezzi della Regione Puglia.

#### Art. 19 – Pagamenti ed addebiti

Per i lavori del presente Appalto, la Ditta aggiudicataria avrà diritto a due tipi di pagamento:

A) CANONE: dalla data di consegna degli impianti di cui al presente capitolato speciale d'appalto, verrà corrisposto all'Appaltatore un canone mensile rapportato ai mesi di effettiva tenuta in consegna degli impianti, da pagarsi in rate bimestrali a fronte di fattura emessa dall'Appaltatore alla quale sarà allegata la specifica degli impianti distinti per sede e dei relativi mesi, previa

verifica in contraddittorio dell'effettivo svolgimento del servizio di manutenzione ordinaria e previa acquisizione d'ufficio del DURC.

B) PAGAMENTI IN CORSO D'OPERA: a SAL per i lavori di manutenzione straordinaria tutte le volte che il credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute di Legge, raggiunga la cifra di € 15.000,00 (quindicimila/00).

La contabilizzazione di tali lavori sarà effettuata dopo che l'Impresa avrà restituito i relativi ordinativi emanati dal D.LL., completi del consuntivo dei lavori eseguiti come specificato al precedente art. 9.

Il controllo e la verifica da parte del D.LL. del consuntivo presentato dall'Impresa appaltatrice dovrà effettuarsi previo sopralluogo in contraddittorio con l'impresa la quale dovrà mettere a disposizione idoneo personale e le attrezzature necessarie.

La liquidazione sarà compilata tenendo conto, in caso di condotta irregolare dei lavori alle seguenti condizioni:

1. – delle penali previste al precedente art. 9;
2. – delle maggiori spese, eventualmente incontrate dall'Amministrazione Comunale che saranno addebitate all'Impresa, quando questa sia stata inadempiente anche per danni o ritardi nell'esecuzione dei lavori.

Prima del pagamento dei singoli SAL e del conto finale, sarà richiesto d'ufficio copia in originale del DURC in corso di validità da dove si evinca la regolarità contributiva con gli enti previdenziali e assicurativi di Legge.

L'I.V.A. nella misura del 22% o del 10% (a seconda dei casi) è a carico dell'Amministrazione Comunale.

E' prevista l'anticipazione sui lavori del presente capitolato speciale di appalto pari al 20% dell'importo contrattuale, da corrispondere entro 15 giorni dall'effettivo inizio lavori, previa costituzione di fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione (art. 35 – c.18 D.L.vo n.50/16').

#### Art. 20 – Danni di forza maggiore

Sono considerati danni di forza maggiore, quelli provocati alle opere e agli impianti da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure atte ad evitare ulteriori danni e a provvedere alla immediata eliminazione delle eventuali situazioni di pericolo. Nessun compenso sarà dovuto all'appaltatore, quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti; restano a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti: dalle opere provvisoriale, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni e le perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e in generale di quant'altro occorra all'esecuzione dei lavori. Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente e in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque (5) giorni dalla data dell'avvenimento. L'Appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti e nei casi di evidente pericolosità delle persone in genere. Gli eventuali lavori necessari alla messa in sicurezza delle opere danneggiate e alla riparazione degli eventuali danni, previo accertamento e autorizzazione del D.LL., saranno liquidati secondo gli stessi prezzi dell'elenco prezzi unitari.

## Art. 21 – Polizza d’assicurazione per danni d’esecuzione e di responsabilità civile verso terzi

L’Impresa è obbligata a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi d’esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del Certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione con un premio pari all’importo contrattuale.

Ricevuto l’invito alla consegna dei lavori, anche sotto riserva di Legge, l’Impresa appaltatrice contrarrà, prima della consegna dei lavori, la polizza assicurativa di cui sopra, consegnando copia al D.LL. e all’ufficio Appalti e Contratti entro 10 giorni dalla data di consegna lavori.

Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al minimo di 500.000,00 Euro così come previsto dall’art. 103 – comma 7 del D.L.vo n.50/16’.

La polizza avrà durata dal giorno precedente della consegna dei lavori fino alla data di emissione del certificato di ultimazione lavori.

La liquidazione del premio per detta assicurazione costituisce onere a totale carico dell’impresa, senza diritto a rivalsa perché compreso nel prezzo dell’Appalto.

La polizza per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori di cui sopra deve comprendere anche la polizza assicuratrice per i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale degli impianti e/o opere anche preesistenti verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori almeno pari all’importo contrattuale.

La polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2° del c.c., nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante.

## Art. 22 – Piano di sicurezza (art. 105 del D.L.vo n.50/2016)

L’appalto in analisi non è sottoposto all’obbligo della nomina del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione lavori ed alla conseguente redazione del piano di sicurezza, in quanto trattasi di un’unica impresa che esegue lavori.

E’ a carico dell’impresa appaltatrice la redazione del piano operativo di sicurezza (P.O.S.) da consegnare al D.LL. e all’ufficio Appalti e Contratti, prima della consegna lavori.

Una copia del P.O.S. (piano operativo di sicurezza) va allegato al Contratto d’Appalto pena la nullità dello stesso.

1. – Rimane a carico dell’Impresa appaltatrice:
  - a) – la nomina del suo responsabile della sicurezza, che deve essere un tecnico qualificato ed abilitato;
  - b) – l’attuazione del piano operativo di sicurezza;
  - c) – l’attuazione del documento di valutazione di rischi di cui al D.L.vo 81/08’ e s.m.i. relativamente all’organizzazione interna dell’Impresa.
2. – Tutto ciò detto, l’Impresa dovrà:
  - a) – predisporre, osservare e far osservare tutti gli atti e gli adempimenti di cui:
    - i. – all’ex D.L.vo n. 626/94 per quanto ancora in vigore, al D.L.vo n. 81/08’ e s.m.i.
    - ii. – osservare e far osservare ai propri fornitori e dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori e terzi presenti in cantiere, tutte le norme di cui sopra e prendere, inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza ed igiene sul lavoro.
3. – la Stazione Appaltante, ha in ogni momento il diritto di richiedere ispezioni ed accertamenti relativi al rispetto delle norme di sicurezza ed igiene e sanità sui luoghi di



lavoro. L'Appaltatore è tenuto a consentire tali ispezioni ed accertamenti fornendo anche le informazioni e la documentazione del caso.

4. – Inoltre l'impresa è obbligata:

- a) – ad aggiornare di volta in volta tali piani di sicurezza, su richiesta dell'Amministrazione, coordinandoli con tutte le altre eventuali imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere i singoli piani redatti dalle diverse Imprese compatibili fra loro e coerenti con quanto presentato dall'Appaltatore principale.
- b) – a nominare un Direttore Tecnico di cantiere quale responsabile del rispetto del piano di sicurezza come sopra disposto.
- c) – a nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione per la sicurezza e a comunicare il nominativo del rappresentante dei lavoratori della sicurezza, come previsto dal D.L.vo n. 81/08' e s.m.i. . Gli atti di queste due nomine devono essere comunicati al D.LL. .
- d) ad eseguire i lavori nel rispetto dei piani di sicurezza.

Si precisa che sia nella formulazione del canone mensile che dei prezzi unitari sono stati contemplati gli oneri della sicurezza base, così come riportato in un'apposita relazione tecnica.

Gli oneri di sicurezza integrativi relativi agli apprestamenti di sicurezza delle eventuali lavorazioni ritenute pericolose sono valutati a parte e quindi compresi in un apposito importo riportato nel quadro economico generale, previo accertamento da parte del D.LL. prima del pagamento.

In presenza di lavori all'interno delle attività comunali diverse dalle scuole e quindi in contemporanea con le altre attività lavorative, il piano operativo di sicurezza dovrà essere coordinato con i piani redatti dai responsabili delle altre attività lavorative in atto, ad onere della ditta appaltatrice.

#### Art. 23 – Subappalto e Responsabilità (art. 105 D.L.vo n.50/2016)

- 1) Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 1 del presente capitolato speciale, e come di seguito specificato :
  - a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori per una quota **superiore al 30 per cento** dell'importo contrattuale;
  - b) per gli eventuali lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali, strutture, impianti e opere speciali, il subappalto non può superare il 30% dell'importo delle relative opere e non può essere senza ragioni obiettive suddiviso;
- 2) L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni :
  - a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
  - b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.
  - c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

- d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 80 del D.L.vo n.50/2016;
- 3) Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per importi inferiori a 100.000,00 Euro il termine per l'autorizzazione è di 15 giorni.
- 4) L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento, con i prezzi degli oneri della sicurezza e della manodopera minima non soggetti a ribasso;
  - b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
  - c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
  - d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva e copia del piano operativo di sicurezza; per ogni pagamento (S.A.L. e conto finale) si procederà d'ufficio a chiedere il D.U.R.C. per le verifiche di legge anche per le ditte subappaltatrici; la ditta appaltatrice dovrà comunque certificare la regolarità dei pagamenti alla ditta subappaltatrice;
- 5) Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
- 6) Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000,00 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
- 7) I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati e la copia del contratto stesso.
- 8) per gli altri adempimenti si rimanda all'art. 105 del D.L.vo n.50/16.
- 9) L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da

ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

- 10) Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui al D.L.vo n.81/06' e s.m.i, se quest'ultimo nominato, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
- 11) Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
- 12) La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, dei cottimisti e ai prestatori di servizi ed al fornitore di beni o lavori, nei casi di cui all'art. 105 – c. 13 del D.L. vo n.50/2016; l'appaltatore è comunque obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

#### Art. 24 – Sospensioni e Proroghe

- 1) Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori di manutenzione procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni di cui all'art. 107 del D.L.vo n.50/2016 e nel caso di redazione di varianti in corso d'opera.
- 2) L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati nei vari ordinativi dei lavori, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto (art. 107 – c.5 del D.L.vo n.50/2016).
- 4) A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei vari lavori l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
- 5) I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.
- 6) La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.
- 7) Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

#### Art. 25 – Fallimento dell'Appaltatore

- 1) In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, delle procedure previste dall'art. 110 del D.L.vo n.50/16'.

#### Art. 26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

- 1) E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 2) E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 106 – c.13 del D.L.vo n.50/16' e della Legge n.52 del 21.02.1991.

#### Art. 27 – Ritardi nei pagamenti di acconto e del saldo

- 1) Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente capitolato speciale e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto.
- 2) Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto.
- 3) Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
- 4) il certificato di pagamento della rata del conto finale è emessa entro 90 giorni dalla data di rilascio del certificato di regolare esecuzione/collaudato. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto a tale termine, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
- 5) E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.

#### Art. 28 – Lavori e Servizi a misura

- 1) Le misurazioni e le valutazioni dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale di appalto e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
- 2) Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
- 3) Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

- 4) La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari.
- 5) Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

#### Art. 29 – Lavori e Servizi a corpo

- 1) In corso d'opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi dell'articolo 18 e non siano valutabili mediante i prezzi contrattuali e la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 18, non sia ritenuta opportuna dalle parti, le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo"; in tal caso il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
- 2) Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.
- 3) La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
- 4) La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavori a corpo.
- 5) Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2 sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

#### Art. 30 – Lavori e Servizi in economia

- 1) La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'articolo 179 del D.P.R. n.207/10' e smi, attualmente in vigore. Le spese generali da applicare sui prezzi delle singole lavorazioni in economia, previsti nell'elenco prezzi unitari, saranno valutate nella percentuale del 13% ivi compresi gli utili dell'impresa del 10%. Il ribasso dell'impresa sarà applicato solo sulle SG e UI della voce dei lavori in economia, così come determinata.
- 2) I lavori in economia riportati nel quadro economico di cui all'art. 2, trattandosi di interventi di manutenzione non programmata, non sono valutabili a priori, pertanto nella contabilità dei lavori, si provvederà ad aggiornare di volta in volta la somma da destinare a lavori a misura e a lavori in economia, sino all'ultimazione dei lavori, in modo tale da utilizzare al massimo la somma dei lavori a base d'asta messa a disposizione nel quadro economico generale.
- 3) Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati insieme ai lavori a misura, in quanto non risulta possibile in tale fase

prevedere la quota dei lavori a misura e la quota dei lavori in economia in modo separato. Tale separazione sarà effettuata durante i lavori al fine di consumare tutta la somma disponibile per i lavori.

#### Art. 31 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

- 1) Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro tre mesi dalla richiesta, il certificato di ultimazione dei lavori; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
- 2) In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
- 3) L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
- 4) Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori decorre il periodo di **gratuita manutenzione (due anni)**; tale periodo cessa con l'approvazione finale (definitiva) del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro il termine di 2 anni dalla data della sua emissione.
- 5) Per ogni intervento ultimato e diverso dalla manutenzione ordinaria, la ditta deve provvedere a consegnare entro e non oltre 30 giorni dalla data di ultimazione lavori, la dichiarazione di conformità del D.M. n.37/08' completa degli allegati obbligatori; in caso di ritardo si applicherà la penale giornaliera prevista per il ritardo di esecuzione dei lavori e si procederà senza alcun preavviso ad informare la C.C.I.A.A. per inadempimento della ditta allo stesso D.M. .

#### Art. 32 – Termini per l'accertamento della regolare esecuzione

- 1) Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione (lavori con importo inferiore a 500.000,00 Euro), questo deve essere emesso entro **tre mesi** dall'ultimazione dei lavori.
- 2) Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

#### Art. 33 – Presa in consegna dei lavori ultimati

- 1) La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
- 2) Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
- 3) Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

- 4) La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile unico del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
- 5) Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

#### Art. 34 – Oneri specifici dell'appaltatore

1. - Con frequenza annuale, prima dell'attivazione degli impianti prevista dal D.P.R. n.412/93' e smi, dovrà essere verificata la funzionalità degli impianti di messa a terra ed il corretto funzionamento degli altri dispositivi di protezione, con rilascio di apposito rapporto di controllo e con relativa annotazione sul libretto di centrale o di impianto.
  2. - L'impresa appaltatrice dovrà mettere a disposizione del Direttore dei lavori il personale qualificato necessario durante i collaudi, le visite ispettive, i controlli periodici, ecc. eseguiti dall'INAIL (ex ISPESL), dalla ASL, dai VV.F, ecc.. Per tali verifiche e/o controlli, nulla è dovuto alla ditta appaltatrice, in quanto già compresi nel canone mensile.
  3. - Per tutta la durata dell'appalto l'impresa dovrà far conoscere con apposita comunicazione scritta al D.LL., il nominativo di un proprio dipendente di fiducia, per il ritiro giornaliero entro le ore 8:30 degli ordinativi di lavoro e per disporre con la massima tempestività i lavori urgenti.
  4. - L'impresa è obbligata alla nomina di un Direttore Tecnico di cantiere che dovrà essere un professionista abilitato nel campo degli impianti tecnologici e degli impianti termici e di climatizzazione e che dovrà controfirmare gli atti dell'impresa. Tale nominativo dovrà essere comunicato per iscritto entro 15 giorni dalla data di consegna dei lavori. Il Direttore tecnico dovrà essere presente nei singoli cantieri e comunque in tutti gli interventi comportanti modifiche, ricerca di guasti e perdite, di trasformazione, di ampliamento, manutenzione straordinaria, rifacimento e di sostituzione di generatori di calore e loro parti.
  5. L'impresa è obbligata a presentare al D.LL. prima dell'inizio dei lavori copia del certificato CCIAA in corso di validità.
  6. L'impresa dovrà curare gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n.136/2010.
- Si ribadisce che per tutti gli oneri ed obblighi di cui al presente capitolato speciale di appalto si è tenuto conto nello stabilire i prezzi unitari dei lavori e del canone mensile.

#### Art. 35 – Altri oneri, obblighi e responsabilità a Carico dell'impresa

Oltre agli oneri previsti dal capitolato generale di appalto, quale D.M. LL.PP. n.145/2000 per dove ancora in vigore e gli altri oneri specificati nel presente capitolato speciale di appalto, sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri ed obblighi:

1. - la formazione di un magazzino attrezzato in relazione all'entità della manutenzione. L'impresa con sede fuori dal territorio comunale di Molfetta, dovrà, entro 30 gg. dalla data di consegna dei lavori, produrre al D.LL. valida documentazione attestante la formazione del predetto magazzino.
2. - l'indicazione di un recapito telefonico per i giorni feriali, festivi e per le ore notturne per poter rispondere ad eventuali richieste di lavori urgenti ed indifferibili. L'impresa è obbligata a comunicare, entro 24 ore dalla consegna dei lavori, i recapiti telefonici per i giorni feriali, festivi e notturni, oltre al fax e all'indirizzo e-mail di posta elettronica.
3. - La fornitura di attrezzature e strumenti per rilievi, misurazioni e verifiche relative a operazioni di collaudi, contabilità, ecc.

4. - L'osservanza delle norme derivanti da Leggi e Decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria e delle altre disposizioni in vigore o che potranno essere emesse nel corso dell'appalto. Non si liquiderà alcuna fattura né si emetterà alcun certificato di pagamento se prima l'appaltatore non abbia presentato al D.LL. le polizze di assicurazione e gli altri documenti comprovanti l'osservanza delle citate disposizioni di Legge.
5. - La pulizia dei locali nei quali sono stati eseguiti i singoli lavori, nonché delle scale, cortili e locali comuni comunque impegnati per l'esecuzione dei lavori stessi.
6. - Il risarcimento dei danni, comunque arrecati dall'impresa agli edifici, giardini, strade, cortili, di proprietà dell'Amministrazione comunale, nella misura che sarà fissata a giudizio insindacabile dell'Amministrazione stessa e la pulizia dai detriti e rifiuti dopo il termine dei lavori.
7. - Il risarcimento all'Amministrazione comunale od a terzi per danni in conseguenza sia per depositi, impianti, opere in genere e sia per lo scarico delle acque di qualsiasi natura, nonché per danni da qualsiasi manovra in dipendenza di detti lavori o impianti.
8. - La fornitura e il mantenimento di cartelli di avviso, di recinzioni e di quant'altro necessario per la sicurezza delle persone presenti nelle strutture comunali in cui si svolgono i lavori.
9. - Il mantenimento, fino all'ultimazione dei lavori, della continuità degli scoli delle acque e del transito sicuro delle persone nelle aree antistanti gli impianti oggetto dei lavori.
10. - La costruzione e il regolare mantenimento e la disfatura dei ponti di servizio delle impalcature e delle costruzioni provvisorie di qualsiasi genere, steccati, protezioni, ponti di sicurezza, ponteggi mobili su ruote, avvisi occorrenti per l'esecuzione di tutti indistintamente i lavori, forniture e prestazioni in genere, nonché per l'incolumità degli operai e dei terzi e per l'incolumità pubblica. Si richiama l'attenzione sui particolari oneri che gravano sull'impresa, per la prestazione delle opere provvisorie per la sicurezza dei terzi e per tutti gli altri perditempo relativi ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria oggetto del presente capitolato, lavori che si eseguono sempre in strutture occupate da persone durante gli stessi lavori e che rispettano determinati orari di apertura.
11. Lo smantellamento a suo onere presso discariche autorizzate di tutti i rifiuti (assimilabili agli urbani e speciali e/o tossico-nocivi) prodotti durante gli interventi di manutenzione di cui al presente capitolato speciale di appalto.
12. - In modo particolare si stabilisce che :
  - a) - la mancata o tardiva stipula della polizza assicurativa di cui all'art. 21 costituisce colpa grave e facoltà l'Amministrazione comunale alla immediata risoluzione del contratto, senza formalità alcuna, e salvo, in ogni caso, il diritto di adire l'autorità giudiziaria per il risarcimento dei danni.
  - b) - entro sei giorni dalla data di ultimazione dei lavori indicati nell'ordinativo dei lavori, l'impresa dovrà completamente sgombrare gli edifici dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.
  - c) - per tutta la durata dei lavori l'impresa dovrà garantire la Direzione del Cantiere per il tramite di un tecnico abilitato regolarmente iscritto all'albo professionale ed a suo onere.
  - d) - sarà obbligo dell'Appaltatore adottare nell'esecuzione dei lavori tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e di terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'impresa appaltatrice, restandone sollevata l'Amministrazione comunale, nonché il personale dell'ufficio alla Direzione Lavori.



Per tutte le opere eseguite dall'appaltatore, non compensate dal canone di manutenzione ordinaria, le quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altra pratica. Gli oneri dipendenti dalle particolari prescrizioni indicate precedentemente per i singoli lavori e quelli che seguono s'intendono compensati con i prezzi unitari dell'elenco prezzi.

#### scavi, rinterri, rilevati, trasporti

Nei prezzi unitari relativi agli scavi sono comprese e compensate tutte le somme da pagarsi all'appaltatore per danni, occupazioni temporanee, passaggi, depositi e per ogni altro titolo.

I prezzi degli scavi in genere si riferiscono a materiale di qualsiasi natura e consistenza posti a qualunque profondità, entro e fuori acqua e comprendono ogni onere per rottura massi, e di ogni altro materiale che si trovasse in qualunque misura negli scavi.

Con i prezzi unitari degli scavi e i rinterri sono anche compensate, salvo specifica indicazione nell'elenco prezzi unitari, tutte le spese che l'appaltatore deve sostenere:

- a) - per gli eventuali mezzi meccanici di escavazione e il loro esercizio nonché per le puntellature, armature, di qualunque importanza, che fossero necessarie, anche se direttamente ordinate dal D.L.
- b) - per lo scorticamento, il dissodamento e la regolarizzazione del suolo, compresa l'estirpazione delle radici, piante e alberi.
- c) - per la ripresa, spandimento e pigiatura delle materie a strati orizzontali.

#### tubazioni in genere

I tubi in acciaio nero e zincato saranno valutati a peso in rapporto al tipo approvato dal D.L. . Il prezzo unitario delle tubazioni di acciaio sono compresi della fornitura degli elementi ordinari, dei pezzi speciali e della relativa posa in opera con la tenuta di canapa o altro, anche la fornitura in opera delle staffe, nonché le prove di tenuta dei giunti. Nella valutazione del peso si terrà conto soltanto di quella della tubazione, cioè escluso il peso delle staffe per il quale nulla sarà corrisposto all'appaltatore, intendendosi esso compensato con il prezzo della tubazione. Il prezzo unitario per le tubazioni di acciaio vale anche nel caso in cui i tubi debbano venir inclusi in getti di strutture in calcestruzzo; in tal caso esso è comprensivo di ogni onere relativo al loro provvisorio fissaggio nelle casseforme. Le tubazioni d'acciaio zincato e d'acciaio nero saranno computate sempre in base allo sviluppo lineare effettivo in opera misurato lungo l'asse delle condutture e cioè per la sua lunghezza utile, senza tener conto delle parti di tubo che si compenetrano e comprendendo nello sviluppo anche quello effettivo dei pezzi speciali e gli sfridi. Si chiarisce quindi che i pezzi speciali (curve, Te, manicotti, niple, riduzioni, ecc.) inseriti nelle tubazioni di acciaio zincato e di acciaio nero verranno computati per il loro sviluppo effettivo in opera senza far riferimento a sviluppi convenzionali di alcun genere. Sono compresi nei prezzi unitari stabiliti per la fornitura e posa in opera delle tubazioni in genere:

- 1) - la fornitura e mano d'opera occorrente per fissare saldamente tutte le tubazioni ai loro sostegni (mensole, anelli, grappe, staffe e simili).
- 2) - l'esecuzione delle filettature, dei tagli a misura e degli sfridi.
- 3) - la fornitura in opera della canapa, teflon, guarnizioni in genere.

### Art. 37 – Attrezzature speciali

L'impresa ha l'obbligo di munirsi di tutte le attrezzature ordinarie e speciali occorrenti allo svolgimento delle operazioni di cui all'art. 8 del presente capitolato speciale di appalto.

Ciascuna di tali attrezzature, deve essere posseduta in quantità tale da non pregiudicare il contemporaneo svolgimento delle operazioni in più impianti a seconda delle disposizioni insindacabili impartite dal D.LL. .

Tutte le attrezzature ordinarie e speciali, dovranno essere munite dei collaudi di legge e delle marcature CE. Nel canone mensile e nella formazione dei prezzi unitari è stato calcolato l'onere per

l'impiego delle attrezzature speciali quali scale, ponteggi, automezzi, gru, auto-cestello, ecc. necessarie per l'esecuzione dei lavori.

Resta espressamente inteso che, l'impiego e la prestazione di tutti gli apparecchi ordinari e speciali, nonché l'impiego e le prestazioni delle attrezzature speciali, costituiscono oneri generali dell'impresa e che trovano compenso e remunerazione nel prezzo del canone mensile e nei singoli prezzi unitari, per tanto, anche se non espressamente descritto nella voce, si intende comprensiva di tutti gli oneri suddetti.

#### Art. 38 – Materiali

Tutti i componenti (caldaie, bruciatori, pompe, compressori, ecc.) e le apparecchiature (centraline di regolazione, programmatori, organi di sicurezza e controllo, ecc. ) da installare, anche in sostituzione di quelli esistenti sugli impianti, devono essere conformi alle Norme CEI, UNI, ISPESL, M.I. , CE, ecc. e se compresi nell'elenco ufficiale dei materiali ammessi a regime del Marchio di qualità IMQ e alla marcatura CE, devono essere obbligatoriamente scelti tra quelli previsti col contrassegno IMQ e CE, che deve essere impresso sull'apparecchio in maniera indelebile e non con adesivo.

Inoltre l'impresa è obbligata ad installare dispositivi di controllo, protezione e sicurezza conformi alla raccolta R (Circolare INAIL 1 IN/10 del 14.10.2010) e relative specificazioni tecniche applicative, corredati di certificati di rispondenza e di verbali di taratura al banco ove richiesti; in particolare i dispositivi di sicurezza devono risultare costruiti entro e non oltre due anni dalla data di installazione.

Per tutti i suddetti componenti, apparecchiature e dispositivi l'impresa appaltatrice si obbliga a consegnare al D.LL. i certificati di omologazione, conformità, rispondenza, taratura, i manuali di manutenzione e uso e i certificati di garanzia e di marcatura CE.

In caso di sostituzione di componenti degli impianti termici, di apparecchiature, di dispositivi, ecc. l'impresa è obbligata ad installare i componenti, le apparecchiature, i dispositivi, ecc. della stessa Marca e tipo di quelli esistenti, onde evitare il più possibile modifiche e/o alterazioni degli impianti. Tale precauzione dovrà essere presa, in particolar modo, sui dispositivi di sicurezza, sulle valvole flangiate, sulle centraline di regolazione, sugli interruttori orari e sui bruciatori.

Resta in ogni caso stabilito che l'impresa è obbligata a dar corso, senza alcun indugio e senza sollevare riserve, alle disposizioni che, in relazione al disposto di cui al precedente comma saranno impartite dal D.LL..

#### Art. 39 – Professionalità

L'impresa partecipando all'appalto, dichiara di possedere i requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 1, comma 1 lett. a), c), d) ed e) del D.M. n.37/08' e smi e relativi agli impianti di cui all'art.1 del presente capitolato speciale di appalto.

L'appaltatore o suo dipendente, dovrà inoltre, possedere il patentino di 2° grado di abilitazione alla conduzione degli impianti termici, rilasciato dall'Ispettorato del Lavoro e il patentino per l'utilizzo dei gas frigoriferi di cui al D.P.R. n.43 del 27.01.2012 oltre alla certificazione F-GAS della ditta appaltatrice.

#### Art. 40 – Fidejussione a garanzia della rata di saldo (art. 103 – c.6 D.L.vo n.50/16')

L'appaltatore deve costituire una fideiussione a garanzia della rata di saldo e per la durata di due anni, a far data dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'importo di tale fideiussione bancaria o assicurativa sarà pari alla rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato ai due anni.

Tale polizza si intende estinta dopo la naturale scadenza, anche se l'ente appaltante non dovesse emettere alcun provvedimento di sblocco della stessa.

#### Art. 41 – Osservanza del Capitolato Speciale di Appalto dei LL.PP.

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni stabilite dal capitolato generale di appalto dei LL.PP., approvato con D.M. LL.PP. n.145 del 19.04.00 per dove ancora in vigore, dal D.L.vo n.50/2016 e dalle circolari-direttive dell'ANAC, in tutto ciò che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente capitolato speciale di appalto.

#### Art. 42 – Spese a carico dell'appaltatore

Sono a totale carico dell'appaltatore tutte le spese relative al contratto di appalto, nonché i bolli sulla documentazione della contabilità dei lavori e sul contratto di appalto e la fornitura al D.LL. dei registri di contabilità.

#### Art. 43 – Definizione delle controversie

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel capitolato generale di appalto dei LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. n.145 del 19.04.00 per dove ancora applicabili e nel D.P.R. n.207/10' e smi. Per ciò che riguarda le eventuali controversie tra l'impresa appaltatrice e l'Ente appaltante si procederà in particolare secondo gli articoli: 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 e 211 del D.L.vo n.50/16'.

Il Foro competente è quello di Trani.

## INDICE

- Art. 1 – Oggetto dell'appalto
- Art. 2 – Ammontare dell'appalto
- Art. 3 – Durata dell'appalto e del contratto – Criterio di aggiudicazione
- Art. 4 – Descrizione degli impianti
- Art. 5 – Consistenza degli impianti
- Art. 6 – Condizioni generali – osservazione di leggi e regolamenti
- Art. 7 – Direzione tecnica
- Art. 8 – Gestione tecnica degli impianti
  - 8/A – Esercizio, conduzione, controllo e verifica degli impianti
  - 8/B – Controllo tecnico periodico e manutenzione ordinaria
  - 8/C – Manutenzione straordinaria
- Art. 9 – Ordinazioni dei singoli lavori, termini utili e penali
- Art. 10 – Risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo
- Art. 11 – Documenti che fanno parte integrante del contratto
- Art. 12 – Stato degli impianti
- Art. 13 – Aggiudicazione dei lavori
- Art. 14 – Cauzione provvisoria
- Art. 15 – Cauzione definitiva
- Art. 16 – Disposizioni particolari: consegna lavori
- Art. 17 – Invariabilità dei prezzi – elenco prezzi
- Art. 18 – Nuovi prezzi
- Art. 19 – Pagamenti ed addebiti
- Art. 20 – Danni di forza maggiore

- Art. 21 – Polizza d'assicurazione per danni d'esecuzione e di responsabilità civile verso terzi
- Art. 22 – Piano di sicurezza
- Art. 23 – Subappalto e Responsabilità
- Art. 24 – Sospensione e Proroghe
- Art. 25 – Fallimento dell'Appaltatore
- Art. 26 – Cessione del contratto e Cessione dei Crediti
- Art. 27 – Ritardi nei pagamenti di acconto e del saldo
- Art. 28 – Lavori e servizi a misura
- Art. 29 – Lavori e servizi a corpo
- Art. 30 – Lavori e servizi in economia
- Art. 31 – Ultimazione lavori e gratuita manutenzione
- Art. 32 – Termini per l'accertamento della regola esecuzione
- Art. 33 – Presa in consegna dei lavori ultimati
- Art. 34 – Oneri specifici dell'appaltatore
- Art. 35 – Altri oneri, obblighi e responsabilità a Carico dell'impresa
- Art. 36 – Modo di valutazione dei lavori
- Art. 37 – Attrezzature speciali
- Art. 38 – Materiali
- Art. 39 – Professionalità
- Art. 40 – Fidejussione a garanzia della rata di saldo
- Art. 41 – Osservanza del Capitolato Speciale di Appalto dei LL.PP.
- Art. 42 – Spese a carico dell'appaltatore
- Art. 43 – Definizione delle controversie